



**POSIZIONE SUL DOCUMENTO RECANTE “PIANO STRATEGICO OPERATIVO DI PREPARAZIONE E RISPOSTA AD UNA PANDEMIA DA PATOGENI A TRASMISSIONE RESPIRATORIA A MAGGIORE POTENZIALE PANDEMICO 2025-2029”, SUI RELATIVI ALLEGATI, SUI CRITERI E LE MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 308, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207, NONCHÉ SUL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI POSTE IN ESSERE**

**Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

***Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al termine di un articolato e proficuo confronto con il Ministero della Salute che ha portato alla definizione di un testo condiviso, preso atto della disponibilità manifestata dallo stesso Ministero, esprime avviso favorevole all’accordo con la richiesta che il Governo si impegni:

- a prevedere una modifica della legislazione vigente in materia di personale del settore sanitario con l’indicazione che le risorse destinate al rafforzamento della governance regionale e delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione nell’ambito dell’attuazione del Piano e della continuità operativa dello stesso, possono essere utilizzate dai Servizi sanitari regionali e delle Province autonome a valere sulle risorse rese disponibili per tale finalità dallo Stato o dalle Autonomie speciali, per il reclutamento di personale anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa nazionale di settore. Ciò in analogia con quanto già avvenuto con la Legge di Bilancio del 2025 per il settore delle dipendenze (art 1 comma 368 della Legge 207 del 2024);
- a prevedere, attraverso una modifica della legislazione vigente, che le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano siano ammesse alla ripartizione di ulteriori risorse eventualmente rese disponibili dallo Stato per l’attuazione del Piano pandemico 2025 2029, considerato che tali risorse sono destinate al perseguimento di obiettivi sanitari strategici di rilievo nazionale e che tale finalità che non consente distinzioni tra Enti territoriali in quanto necessita dell’uniformità delle tutele sanitarie sull’intero territorio nazionale.

Si precisa che la seconda parte della Tabella “Criteri di riparto” di cui all’allegato B) dell’Accordo in oggetto, ha una finalità esclusivamente indicativa e non vincola in alcun modo le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome.

In relazione alla rilevanza delle tematiche di prevenzione si richiede che in fase attuativa del Piano siano previsti e programmati momenti di confronto tra i competenti uffici ministeriali e i servizi di prevenzione regionali per l’opportuna condivisione del percorso normativo nella logica della leale collaborazione interistituzionale.

Roma, 29 aprile 2026